

# **Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura**

## **(Ordinanza sulle tasse UFAG)**

del 7 dicembre 1998

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge federale sull'agricoltura<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>2</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,

*ordina:*

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la riscossione di tasse da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) per prestazioni e decisioni nell'ambito della legge sull'agricoltura e dei relativi atti normativi d'esecuzione.

<sup>2</sup> Per le tasse nel quadro della procedura d'opposizione, di arbitrato e di ricorso dell'Ufficio federale si applica l'ordinanza del 10 settembre 1969<sup>3</sup> sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

#### **Art. 2** Deroghe al campo d'applicazione

<sup>1</sup> Le aliquote delle tasse per l'importazione di prodotti agricoli sono disciplinate nell'ordinanza del ...<sup>4</sup> sulle importazioni agricole.

<sup>2</sup> Le tasse per le prestazioni delle stazioni di ricerca sono disciplinate nell'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>5</sup> concernente gli emolumenti delle stazioni federali di ricerche agrarie.

#### **Art. 3** Obbligo di pagare le tasse

<sup>1</sup> È tenuto a pagare una tassa chi sollecita una prestazione o una decisione secondo l'articolo 1. Gli esborsi sono calcolati a parte; di regola, tuttavia, essi sono riscossi insieme alla tassa.

<sup>2</sup> Se la tassa per una prestazione è dovuta da più persone, esse ne rispondono solidalmente.

<sup>1</sup> RS 910.1; RU 1998 3003

<sup>2</sup> RS 611.010

<sup>3</sup> RS 172.041.0

<sup>4</sup> RS 916.01; RU 1998 3125

<sup>5</sup> RS 426.19

**Art. 4** Esenzione dalla tassa

<sup>1</sup> Le autorità e, in caso di reciprocità, le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentate da qualsiasi tassa ed esborso se la prestazione o la decisione riguarda loro stesse.

<sup>2</sup> Per le prestazioni e le decisioni dell'Ufficio federale in materia di aiuti finanziari o indennità non vengono rimosse tasse.

**Art. 5** Calcolo delle tasse

<sup>1</sup> Le tasse sono calcolate secondo il tempo impiegato applicando una tariffa oraria di 90-150 franchi.

<sup>2</sup> Le tasse per prestazioni e decisioni particolari sono calcolate secondo le tariffe fissate nell'allegato; se tali prestazioni e decisioni causano un onere amministrativo eccezionale, anche in questo caso le tasse sono calcolate secondo il tempo impiegato.

**Art. 6** Supplemento di tassa

Per prestazioni e decisioni eseguite d'urgenza su richiesta, l'Ufficio federale può riscuotere supplementi fino a concorrenza del 50 per cento della tassa.

**Art. 7** Esborsi

Oltre alle tasse, l'Ufficio federale può riscuotere in particolare i seguenti esborsi:

- a. le spese portali e le tasse di comunicazione (tasse telefoniche, di telefax o di posta elettronica ecc.);
- b. le spese di viaggio e di trasporto;
- c. le spese per lavori eseguiti da terzi, da esperti o da altri incaricati.

**Art. 8** Riduzione o condono della tassa

Per importanti motivi, l'Ufficio federale può ridurre o condonare la tassa, in particolare se l'assoggettato dispone di pochi mezzi finanziari oppure se la prestazione o la decisione sono nell'interesse dell'Ufficio federale.

**Art. 9** Preannuncio di tasse ed esborsi

<sup>1</sup> Su domanda dell'assoggettato, l'Ufficio federale lo informa sulle tasse ed esborsi presumibili.

<sup>2</sup> Esso informa in ogni caso l'assoggettato se la tassa presumibile, calcolata in base al tempo impiegato, supera i 400 franchi.

**Art. 10** Anticipo

In casi giustificati, l'Ufficio federale può esigere un anticipo adeguato dall'assoggettato, in particolare se questi è in arretrato con i pagamenti oppure se ha domicilio o sede sociale all'estero.

**Art. 11** Decisione di tassa

L'Ufficio federale decide in merito a tasse ed esborsi.

**Art. 12** Esigibilità

<sup>1</sup> Le tasse e gli esborsi diventano esigibili:

- a. con la notifica della decisione all'assoggettato;
- b. qualora la decisione venisse impugnata, non appena la decisione su ricorso è passata in giudicato.

<sup>2</sup> Il termine di pagamento è di 30 giorni dall'esigibilità.

**Art. 13** Prescrizione

<sup>1</sup> I crediti si prescrivono in cinque anni dall'esigibilità.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione amministrativa che faccia valere il credito di tassa.

**Sezione 2: Disposizioni finali****Art. 14** Disposizione transitoria

Per le prestazioni e le procedure ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica l'attuale disciplinamento.

**Art. 15** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Allegato

## Tasse per particolari prestazioni e decisioni in applicazione delle seguenti ordinanze:

	Fr.
1	
<i>Ordinanza del .... 1998<sup>6</sup> concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 1999 e del ...<sup>7</sup> concernente la ripartizione del contingente doganale degli alimenti per cani e gatti nel traffico con la Comunità europea:</i>	
Trattazione di una domanda di rimborso del dazio (art. 6 e art. 2) per ogni cancellazione	
	7
2	
<i>Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997<sup>8</sup>:</i>	
Consultazione del registro (art. 13)	
	20
3	
<i>Ordinanza del 22 settembre 1997<sup>9</sup> sull'agricoltura biologica:</i>	
3.1	
Esame dell'ammissibilità della conversione per tappe	
	200
Per ogni anno al di là del normale periodo di conversione di due anni (art. 9)	
	100
3.2	
Esame di una domanda di utilizzazione temporanea di ingredienti d'origine agricola non provenienti dalla produzione biologica (art. 18)	
	200
3.3	
Esame di una domanda di autorizzazione particolare (art. 24)	
	200
3.4	
Esame delle domande di deroga per la preparazione di alimenti conformemente alla vecchia legislazione (art. 36)	
	200
4	
<i>Ordinanza del ...<sup>10</sup> sulle zone:</i>	
4.1	
Decisione di non entrata in materia nella verifica del limite delle zone (art. 6)	
	300
4.2	
Decisione sostanziale nella verifica del limite delle zone, secondo la portata (art. 6)	
	200-1500
5	
<i>Ordinanza del ...<sup>11</sup> sulle sementi:</i>	
5.1	
Trattazione di una domanda di registrazione nel catalogo nazionale delle varietà o nell'elenco delle varietà (art. 4 e 9)	
	150
5.2	
Controllo della selezione conservatrice (art. 6)	
	100
6	
RS 632.422.0	
7	
RS 916.011.5; RU 1999 ...	
8	
RS 910.12	
9	
RS 910.18	
10	
RS 912.1; RU 1999 ...	
11	
RS 916.151; RU 1999 ...	